



*Agenzia Italiana del Farmaco*

**AIFA**

## **SCHEMA DI CONTRATTO**

**PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AFFISSIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE DEI MESSAGGI RELATIVI ALLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AIFA “FARMACI IN GRAVIDANZA” – CIG 5656879C37**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AFFISSIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE DEI MESSAGGI RELATIVI ALLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AIFA “FARMACI IN GRAVIDANZA” – CIG 5656879C37**

**TRA**

**l’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA**, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del **Prof. PANI Luca**, nato a Cagliari il 26/10/1960, in qualità di Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell’Agenzia Italiana del Farmaco, giusta i poteri conferiti con Decreto del Ministro della Salute n. 1282 in data 8/11/2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al Registro “Visti Semplici”, fg. n. 1282, in data 14 novembre 2011;

**E**

**la società** \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede legale di \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *AIFA*, indica l’Agenzia Italiana del Farmaco;
- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;
- *Aggiudicatario/Fornitore contraente*, indica la società \_\_\_\_\_ come in epigrafe individuata e rappresentata;
- *Parte*, indica a seconda dei casi l’AIFA o l’Aggiudicatario;
- *Parti*, indica congiuntamente l’AIFA e l’Aggiudicatario;

- *Servizi*, indica l'oggetto del presente Contratto di cui all'art. 2;

Premesso che:

- a) l'AIFA, con determina \_\_\_ n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2014 ha indetto una procedura di gara per l'affidamento, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ss.mm.ii., dei servizi di affissione sul territorio nazionale dei messaggi relativi alla campagna di comunicazione istituzionale AIFA "Farmaci in gravidanza";
- b) a mezzo di Avviso pubblico num. prot. \_\_\_\_\_/P del \_\_\_/\_\_\_/2014, reso noto sul profilo informatico dell'Agenzia in data \_\_\_/\_\_\_/2014, AIFA ha invitato a partecipare alla procedura negoziata de qua tutti gli Operatori economici interessati;
- c) all'esito dell'apertura delle offerte, in data \_\_\_/\_\_\_/2014, l'offerta presentata dall'Aggiudicatario è risultata quella migliore ai sensi dell'art. 83 e 84 del D. Lgs. n.163/06 ss.mm.ii. in quanto economicamente più vantaggiosa;
- d) con determina \_\_\_ n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2014 è stato autorizzato l'affidamento, ai sensi dell'art 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ss.mm.ii., e la relativa spesa, in favore di \_\_\_\_\_ per il servizio di affissione sul territorio nazionale dei messaggi relativi alla campagna di comunicazione istituzionale AIFA "Farmaci in gravidanza";
- e) con nota num. prot. \_\_\_\_\_/P del \_\_\_/\_\_\_/2014 alla predetta Società è stata notificata l'aggiudicazione della procedura di gara *de qua*;
- f) l'Aggiudicatario ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché quelli richiesti nell'per l'ammissione alla gara;
- g) tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici**

1. Le *Parti* convengono che le premesse e tutti gli allegati e gli atti menzionati nel *Contratto* ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. I *Servizi* sono regolati, oltre che dal *Contratto*, dai seguenti atti: *Avviso pubblico*, *Capitolato Tecnico*, *Offerta tecnica ed economica*, allegati al *Contratto* rispettivamente sub n. 1, 2 e 3.
3. Per quanto in essi non espressamente stabilito e convenuto, si farà riferimento al D.lgs. n. 163/2006 e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia nonché alle norme del codice civile.

4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal Fornitore contraente, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle Parti.
5. Le clausole del presente Contratto potranno essere sostituite, modificate o abrogate per congiunta volontà dell'AIFA e del contraente, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto stesso.

### **Art. 2 – Oggetto del Contratto**

1. Con il presente Contratto l'AIFA affida all'Aggiudicatario, che accetta, l'esecuzione dei Servizi di affissione sul territorio nazionale dei messaggi relativi alla campagna di comunicazione istituzionale AIFA "Farmaci in Gravidanza".
2. Detti servizi, le cui modalità di esecuzione sono meglio specificate nel Capitolato tecnico, consistono nella divulgazione pubblicitaria dei messaggi relativi alla campagna AIFA di cui sopra mediante:
  - poster/manifesti nei diversi formati: \_\_\_\_\_, i quali dovranno esser presenti nel maggior numero di capoluoghi di provincia nazionali e in un numero di città rappresentativo della quasi totalità delle province italiane e dovranno esser ubicati nelle stazioni ferroviarie centrali, all'interno delle fermate metropolitane e negli aeroporti dei maggiori capoluoghi di provincia nazionali;
  - impianti di grandi dimensioni devono essere ubicati in posizioni di ampia visibilità nei maggiori capoluoghi di provincia e/o dovranno rivestire facciate di edifici e/o ponti/cavalcavia di ampia metratura e visibilità. In particolare, l'ubicazione degli impianti dovrà essere quanto più possibile concentrata presso i centri storici delle città e nei luoghi di maggiore frequentazione e visibilità delle stesse.
3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore del Fornitore *contraente*, potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato e previamente autorizzato in materia di pubbliche affissioni.

### **Art. 3 – Durata e condizioni di esecuzione dei servizi**

1. L'esecuzione dei Servizi aggiudicati alla Società \_\_\_\_\_ avrà durata dalla data del 27/05/2014 al 30/11/2014.
2. L'Aggiudicatario si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.
3. L'Aggiudicatario non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta dell'AIFA e ove non conformi la propria attività a quanto convenuto, l'AIFA si riserva il diritto di risolvere il *Contratto* per fatto o colpa dell'Aggiudicatario, salvo l'eventuale risarcimento del danno subito.
4. In corso di esecuzione del presente Contratto, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'estensione delle prestazioni pari al quinto del valore del Contratto.

#### **Art. 4 - Corrispettivo e Termini di pagamento**

1. Il corrispettivo pattuito per l'affidamento dei servizi di affissione sul territorio nazionale dei messaggi relativi alla campagna di comunicazione istituzionale AIFA "Farmaci in Gravidanza" è stabilito in € \_\_\_\_\_ (cifra e lettere) oltre IVA, da corrispondersi in unica soluzione al termine della regolare esecuzione dei predetti servizi e dietro presentazione di regolare fattura.
2. Il pagamento della fattura sarà subordinato alla verifica di piena conformità dei servizi in essa dedotti rispetto ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'AIFA, nonché all'apposizione dell'attestazione di regolare esecuzione degli stessi a cura del Responsabile Coordinatore del servizio, Dott.ssa Arianna Gasparini, come previsto al successivo art 10 del presente Contratto, e avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'AIFA, e in merito farà fede la data del protocollo in entrata apposta dall' AIFA.
3. La fattura dovrà recare il numero CIG 5656879C37, essere intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580, e spedita a: Agenzia Italiana del Farmaco – Area coordinamento Affari Amministrativi – Uffici Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio, Via del Tritone n. 181 – 00187 – Roma, ed essere corredata del materiale giustificativo comprovante l'effettiva realizzazione dei servizi. Il pagamento dell'Agenzia avverrà a mezzo bonifico bancario,



o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente Accordo Quadro e ai singoli contratti specifici.

8. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.
9. Scaduti i termini per il pagamento, in ottemperanza a quanto previsto dal D. lgs. 9 novembre 2012, n. 192 l'Aggiudicatario ha diritto al riconoscimento degli interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284 del c.c., fino alla data di emissione del mandato.

#### **Art. 5 - Cauzione**

1. All'atto della stipula, l'Aggiudicatario produce idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, secondo le modalità di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 163/2006 (Allegato 4).
2. La cauzione, valida fino alla scadenza del Contratto e comunque non svincolabile sino al completo adempimento delle obbligazioni dell'Aggiudicatario, è prestata per un importo esente da IVA di euro (cifra e lettere), pari al 10 % del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente Contratto, ridotto della metà in virtù del possesso della Certificazione di Qualità UNI CEI ISO 9000.

#### **Art. 6 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario**

1. L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale nonché a corrispondere a detto personale un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili.
2. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'Aggiudicatario tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'Aggiudicatario, ivi incluso il D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, emanato in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14/02/2003, n. 30.

3. Le Parti convengono espressamente sin da ora che l'Aggiudicatario manlevi e tenga indenne l'AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'Aggiudicatario, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli Servizi ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'Aggiudicatario sarà, inoltre, tenuto a fornire all'AIFA ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al precedente comma, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.
4. In ogni caso, l'Aggiudicatario manleverà e terrà indenne integralmente AIFA in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei Servizi.
5. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto potrà essere considerato personale dipendente dell'AIFA.

#### **Art. 7 – Risoluzione dal Contratto**

1. L'inadempimento agli obblighi contrattuali verrà contestato per iscritto mediante lettera raccomandata A/R, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA all'Aggiudicatario, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni dal ricevimento della stessa lettera.
2. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento di cui al comma 1 che precede ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'Aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto e i suoi allegati, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, l'AIFA avrà facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario, salvo il diritto dell'AIFA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. Il Contratto sarà altresì risolto di diritto nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'Aggiudicatario le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, nonché nell'ipotesi contemplata al successivo art 11, comma 3.

#### **Art. 8 – Recesso unilaterale dal Contratto**



1. L'AIFA ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione da trasmettere all'Aggiudicatario, con lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari.
2. In particolare, l'AIFA potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Aggiudicatario, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'AIFA.
4. Nel caso di recesso unilaterale, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento della parte dei Servizi correttamente effettuati in base al Contratto fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.
5. L'Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso.
6. Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'AIFA ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso. In tale ipotesi, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento della parte dei Servizi correttamente eseguita in base al Contratto fino a quel momento e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso.

#### **Art. 9 - Obbligo di osservanza del Codice di Condotta dipendenti AIFA**

1. Codesta Società si impegna a prendere visione - sul sito istituzionale dell'AIFA [www.agenziafarmaco.gov.it](http://www.agenziafarmaco.gov.it), alla voce Attività >Affari Amministrativi >Codice disciplina dipendenti pubblici - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo ove emesso dall'AIFA. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.P.R. citato, codesta Società si impegna altresì ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a

trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo.

2. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente contratto ad insindacabile giudizio dell'AIFA. In particolare l'AIFA, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'Aggiudicatario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla risoluzione del presente contratto; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei danni e resta impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

#### **Art. 10 - Responsabili Coordinatori**

1. AIFA nomina quale proprio Responsabile Coordinatore, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del *Servizi*, la Dott.ssa Arianna Gasparini.
2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile Coordinatore dei *Servizi* il Sig. \_\_\_\_\_.
3. Le disposizioni contenute nel presente *Contratto* relative all'espletamento dei *Servizi* potranno essere modificate esclusivamente su richiesta scritta del Responsabile Coordinatore nominato dall'AIFA. In caso di emergenza, tale richiesta potrà essere avanzata dal suddetto Responsabile anche verbalmente, a condizione che sia seguita, entro il giorno successivo, da una comunicazione scritta.

#### **Art. 11 – Penali**

1. Qualora l'AIFA riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati in modo tempestivo, esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, nell'*Avviso Pubblico* e nel *Capitolato Tecnico*, la stessa invierà formale diffida al *Fornitore contraente* con la descrizione analitica e motivata delle irregolarità o inadempienze accertate dal Responsabile coordinatore del servizio per conto dell'Agenzia con contestuale invito al Responsabile coordinatore del *Fornitore contraente* a conformarsi alle prescrizioni violate.
2. Il *Fornitore contraente* dovrà comunicare in forma scritta all'AIFA le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora le deduzioni presentate non siano ritenute accoglibili a insindacabile giudizio dell'AIFA o le

stesse non pervengano entro il termine sopra indicato, l'AIFA stessa procederà all'applicazione delle penali di seguito indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. In particolare si applicherà:

- a) **per ogni irregolarità o difformità riscontrata nell'esecuzione del servizio**, e in ragione della gravità della medesima, una penale di importo minimo pari a € 200,00 (duecento/00) sino ad un massimo di € 600,00 (seicento/00);
- b) **per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del servizio**, maturato successivamente allo spirare del termine di esecuzione del contratto, una penale giornaliera di € 200,00 (duecento/00) per il primo giorno di ritardo, ed € 400,00 (quattrocento/00) per ogni giorno successivo al primo.

L'importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% del valore contrattuale complessivo, pena la risoluzione del rapporto.

4. L'AIFA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 5, senza necessità di diffida o di azione legale.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.
6. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'AIFA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 12 - Divieto di cessione del Contratto e del credito – Divieto di subappalto**

1. E' fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento dell'Aggiudicatario a tale divieto, l'AIFA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. E' fatto altresì divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall'esecuzione del presente Contratto e di conferire procure all'incasso.
3. È inoltre fatto divieto all'Aggiudicatario di subappaltare, in tutto o in parte, i Servizi oggetto di affidamento laddove non previsto nell'Offerta economica dell'Aggiudicatario,

pena l'immediata risoluzione del Contratto e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 5.

### **Art. 13 – Responsabilità Civile**

1. L'Aggiudicatario si assume la responsabilità per eventuali danni causati, nell'espletamento dei Servizi di cui all'articolo 2 del presente Contratto, a persone, beni, impianti, attrezzature e installazioni, derivanti da colpa propria o dei propri dipendenti e/o collaboratori e si obbliga a risarcire l'AIFA per qualunque danno o spesa conseguentemente sostenuti.
2. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, l'Aggiudicatario dichiara di aver sottoscritto adeguata polizza assicurativa, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei Servizi di cui all'articolo 2 del presente Contratto, di cui produce una copia (Allegato 5).
3. L'Aggiudicatario solleva l'AIFA da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

### **Art. 14 - Tutela dei dati personali**

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia Italiana del Farmaco, con sede in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187.
2. L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l'AIFA è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003, pena la risoluzione di diritto dell'aggiudicazione e salvo il diritto dell'AIFA e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.
3. I trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei Servizi, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.
4. L'Aggiudicatario si impegna ad informare il proprio personale incaricato, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.

5. L'Aggiudicatario presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'Aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente Contratto.

#### **Art. 15 – Obblighi di riservatezza e conflitto d'interessi**

6. L'Aggiudicatario è obbligato a mantenere la massima riservatezza in merito a documenti, informazioni, notizie relative all'Agenzia e all'attività istituzionale della medesima, che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, con divieto di divulgazione ed utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo della predetta documentazione e dei relativi contenuti prima del definitivo allestimento della campagna pubblicitaria *de qua* e per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del Contratto.
7. L'Aggiudicatario si impegna ad obbligare il proprio personale incaricato a mantenere riservate tali informazioni ai sensi degli artt. 2105 e 2407 del codice civile.
8. In merito è fatto obbligo all'Aggiudicatario e ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'AIFA per le Imprese terze (Allegato 6).
9. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di riservatezza, l'AIFA, previa contestazione all'Aggiudicatario delle infrazioni agli obblighi di riservatezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'AIFA.
10. Le Parti, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare conflitti di interesse, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del Contratto.
11. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'AIFA adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'Aggiudicatario possa opporvisi.

#### **Art. 16 - Foro competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente Contratto, che non sia possibile risolvere bonariamente fra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 17 - Imposta di Bollo**

1. Sono a carico del Fornitore contraente tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il presente contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.
2. A tal fine il Fornitore contraente fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio di copia del presente contratto con l'applicazione delle marche da bollo dovute, in occasione della trasmissione della fattura per il pagamento delle prestazioni rese.

\* \* \*

Il presente Contratto si compone di una Premessa e di 17 (diciassette) articoli, n. 6 (sei) Allegati e n. 1 (una) annessa Approvazione in forma specifica resa dell'Aggiudicatario. Esso è redatto su 15 (quindici) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale da AIFA e dall'Aggiudicatario.

Elenco degli allegati:

- 1) *Avviso pubblico*;
- 2) Capitolato tecnico;
- 3) Offerta (tecnica ed economica) dell'Aggiudicatario;
- 4) Cauzione Definitiva;
- 5) Polizza assicurativa;
- 6) Dichiarazione di riservatezza.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

**L'Agenzia Italiana del Farmaco**

**L'Aggiudicatario**

---

---

#### **Dichiarazione dell'Aggiudicatario annessa al Contratto**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di rappresentante legale p.t. dell'Aggiudicatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti in atti richiamati e/o allegati al Contratto.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto \_\_\_\_\_  
, in qualità di rappresentante legale p.t. dell'Aggiudicatario, dichiara di accettare tutte le  
condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto  
stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare  
specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

- Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici
- Art. 2 - Oggetto del Contratto
- Art. 3 - Durata e condizioni di esecuzione dei servizi
- Art. 4 - Corrispettivo e Termini di pagamento
- Art. 6 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario
- Art. 7 - Risoluzione dal Contratto
- Art. 8 - Recesso unilaterale dal Contratto
- Art. 9 - Obbligo di osservanza del Codice di Condotta dipendenti AIFA
- Art. 11 - Penali
- Art. 12 - Divieto di cessione del Contratto e del credito, divieto di Subappalto
- Art. 13 - Responsabilità Civile
- Art. 14 - Tutela dei dati personali
- Art. 15 - Foro competente

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente  
Il Rappresentante Legale

\_\_\_\_\_